

L.R. 11-8-2021 n. 14

Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali.

Pubblicata nel B.U. Lazio 12 agosto 2021, n. 79.

Art. 74 *Disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili. Abrogazione dei commi da 1 a 10 dell' [articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1](#) relativi a disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili*

1. Nelle more dell'entrata in vigore del piano energetico regionale e del recepimento della [direttiva 2018/2001/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ovvero di incentivazione della produzione, dello scambio e dell'autoconsumo di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili e di promozione di nuove forme di consapevolezza e partecipazione sociale nell'uso intelligente dell'energia e dei consumi sostenibili, la Regione promuove e incentiva, in particolare nelle isole e nelle città portuali, la creazione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, di seguito denominati gruppi di autoconsumatori, e di comunità di energia rinnovabile come definiti ai sensi della normativa vigente, con lo scopo di massimizzare l'autoconsumo, l'immagazzinamento e lo scambio di energia rinnovabile mediante l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

2. I gruppi di autoconsumatori e le comunità di energia rinnovabile sono costituiti e agiscono nel rispetto e secondo le modalità e le condizioni previste dalla normativa europea e statale vigenti e dai relativi provvedimenti attuativi.

3. La Regione concede un sostegno finanziario ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, finalizzato alla copertura delle spese sostenute per:

a) la costituzione dei gruppi di autoconsumatori e delle comunità di energia rinnovabile;

b) la predisposizione della documentazione contrattuale nonché per la progettazione, l'acquisto e l'installazione degli impianti di produzione

di energia elettrica, ovvero di sistemi di misura e gestione intelligente dell'energia o di sistemi di stoccaggio.

4. Ai fini della formazione delle graduatorie per la concessione del sostegno finanziario di cui al comma 3, la Giunta regionale individua, nel regolamento di cui al comma 7, i criteri di valutazione delle domande pervenute, assegnando un punteggio secondo il seguente ordine di priorità:

- a) presenza di nuclei familiari a basso reddito o numerosi o con portatori di handicap o costituiti da coppie di età inferiore ai trentacinque anni;
- b) numero di soggetti coinvolti;
- c) presenza di sistemi di stoccaggio;
- d) previsione di inclusione di mobilità elettrica e di impianti geotermici a bassa entalpia;
- e) entità di nuova produzione di energia elettrica rinnovabile e di consumo di energia elettrica afferente ai soggetti aderenti ai gruppi di autoconsumatori o alla comunità di energia rinnovabile;
- f) pluralità di produttori di energia elettrica;
- g) stima della quota di autoconsumo al momento della presentazione della domanda;
- h) utilizzo di tecnologia ICT ai fini della gestione efficiente dell'energia;
- i) possibilità di aggregazione dei membri per favorire servizi di bilanciamento della rete nazionale.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", rispettivamente:

- a) del "Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile - parte corrente", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, e ad euro 250.000,00 per l'anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'[articolo 10, commi da 1 a 10, della l.r. 1/2020](#) concernente le disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili;
- b) del "Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile - parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2021 e ad euro 400.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale

2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

6. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma Operativo FESR, OP2 - Un'Europa più verde ed al Piano di Sviluppo FEASR, OG 2 - Rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'[articolo 47, comma 2, lettera b\), dello Statuto](#), sentita la commissione consiliare competente:

a) i criteri e le modalità per la concessione del sostegno finanziario ai sensi dei commi 3 e 4;

b) le modalità di controllo e di monitoraggio delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 2.

8. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che contenga, in particolare, le seguenti informazioni:

a) una descrizione dello stato e degli esiti degli avvisi pubblici con l'indicazione del numero delle domande presentate e della relativa provenienza territoriale, di quelle ammesse a contributo e finanziate e di quelle ammesse a contributo e non finanziate;

b) una descrizione delle caratteristiche dei gruppi di autoconsumatori e delle comunità di energia rinnovabile beneficiari del sostegno regionale, dei soggetti che vi hanno aderito, della loro distribuzione territoriale;

c) la tipologia degli interventi realizzati con il sostegno regionale, indicando strumenti e modalità applicative;

d) i dati e le informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili raggiunte in virtù dell'istituzione delle comunità

energetiche e dei gruppi di autoconsumatori beneficiari del sostegno regionale;

e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.

9. I commi da 1 a 10 dell'[articolo 10 della L.R. 1/2020](#) sono abrogati.